



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ORSI | GABRIELLA MARIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RIZZO | ELISIDORO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 21/01/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n.
depositato il 21/01/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

27/01/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

959

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4/2/15

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

27/01/2015

ore 09:30



PROCEDIMENTI RIUNITI: R.G.R.

R.G.R. (consolidante)

Ricorso avverso avviso di accertamento n. per il periodo di 2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione I di Milano, con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRES, interessi passivi indebitamente dedotti per €. 1.624.780,78.=.

* * *

R.G.R. (consolidante)

Ricorso avverso avviso di accertamento n. per il periodo di 2009, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione I di Milano, con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRES, interessi passivi indebitamente dedotti per €. 957.463,40.=.

* * *

R.G.R. (consolidata)

Ricorso avverso avviso di accertamento n. , per il periodo di 2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione I di Milano, con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRES, interessi passivi indebitamente dedotti per €. 1.624.780,78.=.

* * *

R.G.R. (consolidata)

Ricorso avverso avviso di accertamento n. , per il periodo di 2009, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione I di Milano, con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRES, interessi passivi indebitamente dedotti per €. 957.463,40.=.

* * *

Con autonomi ricorsi depositati il 21 gennaio 2014, le società ricorrenti

(in qualità di società consolidante) e (in qualità di consolidata) impugnavano i due avvisi di accertamento in epigrafe, emessi nei confronti della consolidata e notificati, oltre che a questa, anche alla consolidante

, sulla base del principio di responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria della consolidante e della consolidata, a'sensi dell'art. 127 del TUIR.

Con tali atti impositivi l'ufficio aveva proceduto a contestare alla l'indebita deduzione di interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione , rispettivamente pari ad €. 1.624.780,78.=, per l'anno 2008 e ad €. 957.463,40.= per l'anno 2009.



In particolare l'ufficio, a sensi degli artt. 39, 40, 40 bis, 41 bis, 42 e 43 del D.P.R. 600/73, riprendeva a tassazione l'importo di €. 1.624.780,78.=, per l'anno 2008, con conseguente maggiore imposta riferita al reddito complessivo globale di €. 446.815,00.=, oltre interessi e sanzioni, e l'importo di €. €. 957.463,40.= per l'anno 2009, con conseguente maggiore imposta riferita al reddito complessivo globale di €. 263.302,00.=, oltre interessi e sanzioni.

Gli avvisi di accertamento *de quibus* traevano origine dal processo Verbale di constatazione (P.V.C.) redatto in data 31 maggio 2012, al termine della verifica fiscale effettuata nei confronti della società , da parte dei funzionari della Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Controlli, Area Imprese Medie Dimensioni.

Con tale P.V.C., richiamato negli avvisi di accertamento in oggetto, l'ufficio contestava la possibilità di dedurre integralmente ai fini IRES, non facendoli concorrere al calcolo del ROL di cui all'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, nella misura di €. 1.624.780,78.=, per l'anno 2008 e di €. 957.463,40.= per l'anno 2009.

A detta dei verificatori dell'ufficio, non trovava applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 33 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) nella parte in cui prevedeva la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

L'ufficio riteneva infatti che la totalità degli interessi passivi sostenuti dalla società avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito secondo le regole previste dall'art. 96 del TUIR; ciò, in quanto secondo la ricostruzione operata dai funzionari, l'ambito soggettivo di applicazione del comma 36 era limitato alle c.d. immobiliari di gestione. Dal momento che il complesso immobiliare era stato oggetto di una gestione attiva attraverso l'offerta di una serie di servizi integrati (pulizie, ricerca tenants, vigilanza, ecc.) lo stesso era da considerarsi direttamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa e, dunque, la società verificata non poteva essere qualificata come immobiliare di gestione, con conseguente impossibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su detti immobili destinati alla locazione.

I verificatori e, quindi, l'ufficio, ritenevano pertanto che la società avrebbe potuto dedurre gli interessi passivi in questione solo qualora fosse stata una c.d. immobiliare di gestione. In caso contrario, tali importi non potevano essere integralmente dedotti.

In data 30 luglio 2012, la società presentava osservazioni al P.V.C., ex art. 12, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), con le quali rilevava l'infondatezza delle contestazioni e della ricostruzione effettuata dai verificatori.



In data 18 luglio 2013 l'ufficio notificava gli avvisi di accertamento *de quibus*.

In data 29 ottobre 2013 la consolidante presentava la c.d. istanza IPEC (istanza di scomputo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale). Fatti gli opportuni riscontri, l'ufficio rilevava che le perdite erano utilizzabili ai fini del computo in diminuzione degli importi accertati. Conseguentemente, in data 10 dicembre 2013 veniva consegnata alla società consolidante specifica comunicazione con cui si dava riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste, nonché della perdita di disponibilità delle stesse da parte della consolidante e della necessità di indicazione nell'apposito rigo del quadro CS della prima dichiarazione del consolidato, modello CNM successiva all'istanza accolta dall'AdE.

Per effetto di ciò, gli avvisi di accertamento, pur rimanendo validi, di fatto non recavano più la richiesta di una pretesa erariale in termini di maggiore imposta e sanzioni, bensì la sola richiesta delle spese di notifica degli atti stessi.

Avverso tali atti accertativi, le società ricorrenti proponevano autonomi ricorsi, con i quali, ne chiedevano l'annullamento.

Evidenziavano, *in primis*, di possedere la qualifica di società immobiliare di gestione, non avendo svolto, con riferimento al complesso immobiliare destinato alla locazione, alcuna "gestione attiva", contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio.

In diritto, preliminarmente, eccepivano la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio anticipato e per difetto di motivazione (sentenza Sopropè della Corte di Giustizia - sent. N. C - 349/07). Al riguardo le società lamentavano il fatto di aver già fatto rilevare, sia in sede di verifica che successivamente, con proprie memorie, di non aver svolto alcuna gestione attiva degli immobili in questione. Rilevavano tuttavia il fatto che l'ufficio non aveva minimamente preso in considerazione non solo i chiarimenti forniti ma neppure i chiarimenti forniti dalla stessa A.F. precedentemente all'emanazione degli atti impositivi impugnati; ciò si poneva in contrasto con l'obbligo imposto all'A.F. di dare evidenza, nei propri atti, della specifica valutazione delle osservazioni formulate dai contribuenti.

Tale presupposto era, a loro dire, sufficiente per determinare la nullità degli avvisi di accertamento *de quibus*.

Come secondo motivo di doglianza, le società eccepivano l'illegittimità degli atti accertativi in quanto recanti una pretesa fiscale priva di fondamento sia giuridico che oggettivo. Al riguardo, evidenziavano come fossero da considerare errati i motivi su cui l'ufficio aveva fondato le proprie argomentazioni, poiché basati su una ricostruzione errata sia sotto il profilo giuridico che fattuale.



Ribadivano infatti la legittimità della deduzione degli interessi passivi in questione, in quanto a norma dell'art. 1, comma 33 della Legge Finanziaria 2008, ciò era consentito alle società immobiliari di gestione, qualifica che loro avevano, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.F.

In particolare, lamentavano il fatto che l'AdE, ai fini dell'individuazione delle società c.c. "immobiliari di gestione", avesse ritenuto di fare riferimento alla definizione di "immobiliare di gestione" rilevante ai fini dell'applicazione del regime di "*participation exemption*" c.d. PEX, ex art. 87, TUIR, e ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione 9 novembre 2007, n. 323/E. Le ricorrenti eccepivano in proposito come l'interpretazione fornita dall'AdE nell'ambito della Circolare n. 37, fatta proprio dall'ufficio negli avvisi di accertamento in oggetto (secondo cui gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione erano integralmente deducibili solo qualora sostenuti da società che si qualificavano come "immobiliari di gestione") non trovava alcun riscontro né del dato letterale né nella "*ratio*" della stessa e risultava, a loro dire, del tutto infondata.

Discorso analogo sul concetto di "gestione attiva", che le ricorrenti ritenevano di non aver posto in essere, contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio.

Come ultimo motivo di doglianza, in via subordinata, le ricorrenti eccepivano l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nella parte in cui gli stessi recavano l'irrogazione delle sanzioni, ritenute illegittime per errore incolpevole sul fatto.

Alla luce di quanto sopra, le ricorrenti invocavano la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli atti impositivi impugnati.

L'ufficio accertatore in data 5 agosto 2014 si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni e richiesta di riunione dei procedimenti.

In replica alle eccezioni di controparte, eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi per decorrenza dei termini per l'impugnazione, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/92. Al riguardo evidenziava che entrambe le società, a seguito della presentazione dell'istanza IPEC (istanza di scomputo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale), avevano goduto *ex lege* della sospensione del termine per l'impugnazione degli atti per un periodo di ulteriori sessanta giorni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 40 bis., D.P.R. 600/73.

L'ufficio sottolineava, tenuto conto della notifica degli atti impositivi avvenuta in data 18 luglio 2013 e della presentazione dell'istanza IPEC avvenuta il 29 ottobre 2013, di avere avuto termine per rispondere alle società entro il 29 dicembre 2013 (cioè entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza IPEC). La risposta era tuttavia stata fornita (tramite notifica della



relativa comunicazione) in data 10 dicembre 2013 e, pertanto, era da tale data che andavano conteggiati i sessanta giorni di sospensione poiché, a suo dire, la comunicazione dell'ufficio riguardo l'esito dell'istanza aveva di fatto interrotto la sospensione del termine per impugnare, concessa dal legislatore. Riteneva pertanto che nel caso *de quo* il termine per impugnare gli avvisi di accertamento ricominciassero a decorrere dall' 11 dicembre 2013, residuando 3 giorni dei sessanta concessi per l'impugnazione. A suo dire le società avrebbero quindi dovuto notificare i ricorsi entro il 14 dicembre 2013, a fronte della notifica (spedizione) avvenuta in data 23 dicembre 2013. Per tali ragioni, l'AdE riteneva inammissibili i ricorsi, in quanto notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92.

Riguardo l'asserita nullità/illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio del contraddittorio anticipato e per difetto di motivazione, evidenziava come la citata sentenza "Sopropè" fosse riferita ad una fattispecie (materia doganale) differente da quella in esame e fosse basata su specifici e peculiari principi e procedimenti non applicabili agli altri settori dell'ordinamento fiscale. In ogni caso, sottolineava che l'ordinamento non poneva a carico dell'ufficio alcun obbligo generalizzato di invito al contraddittorio quale atto propedeutico all'emissione dell'avviso di accertamento.

Nel merito della pretesa erariale, l'AdE ribadiva la bontà del proprio operato e l'indeducibilità degli interessi passivi in oggetto, poiché la società non era qualificabile come società immobiliare di gestione, qualifica che avrebbe invece consentito la deducibilità integrale degli interessi passivi ripresi a tassazione.

Ciò in quanto, a detta dell'ufficio, dalla lettura dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati con gli affittuari si evinceva che la società concedente (cioè la verificata consolidata) oltre all'affitto dei locali, concedeva anche una serie di servizi e attività (gestione immobiliare, gestione ordinaria del centro, amministrativa, tecnica, ecc.) riconducibili alla gestione patrimoniale degli immobili (). Per tale motivo l'ufficio riteneva pienamente provata la "gestione attiva" da parte della società che, di fatto, ne precludeva la qualifica di società immobiliare di gestione.

Ribadiva pertanto la violazione dell'art. 96 del TUIR, a norma del quale la società avrebbe dovuto far concorrere al test del ROL anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

L'AdE eccepiva, infine, la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni dal momento che nessun errore incolpevole sul fatto era ravvisabile nel caso *de quo*.



Sulla base di quanto eccepito, l'ufficio chiedeva, previa riunione dei procedimenti, il rigetto dei ricorsi.

Con memorie depositate il 16 gennaio 2015, le società ricorrenti replicavano alle argomentazioni dell'ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato (supportato anche da giurisprudenza di merito allegata alla stessa memoria) e ribadendo la richiesta di accoglimento delle conclusioni già formulate in sede di ricorso. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

La Sezione giudicante, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, così decide.

Sugli aspetti procedurali

Sul punto in oggetto, ritiene questo Giudice che il ricorso (che in effetti sono due ma identici) non deve essere considerato inammissibile, così come chiesto dall'ufficio, in quanto lo stesso è stato presentato nei termini di legge. A pagina 7 della memoria presentata dalla società risulta chiara la tempistica entro la quale la ricorrente si è mossa. Ha evidenziato le date della presentazione dell'istanza IPEC (istanza di scomputo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale), a' sensi dell'art. 40 bis, 3° comma del D.P.R. 600/73, corredato anche dalla nota n. 2, in calce alla pagina n. 2 della citata memoria. Pertanto la richiesta avanzata dall'ufficio, a tale riguardo, è illegittima e infondata in quanto secondo le norme di legge, in caso di presentazione del modello IPEC, il termine dell'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60 giorni, senza prevedere alcuna ipotesi di consumazione /estinzione della finestra temporale nel caso in cui l'ufficio comunichi l'esito dell'istanza. La *ratio* della norma è quella di dare uno spazio temporale di 60 giorni al contribuente per valutare se impugnare.

Questo Giudice si riporta al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, prot. n. 2010/154309, nonché allo specchietto riportato, sempre nella memoria di parte in cui vengono evidenziate in modo chiaro le date in cui muoversi. Tenuto conto di quanto sopra, che vale è la data del 23 dicembre 2013 e non la data evidenziata dall'ufficio che è il 14 dicembre 2013. Ciò perché deve essere data la possibilità, come chiaramente indicato dal 3° comma dell'articolo più volte citato del decreto presidenziale 600/73, di lasciare spirare il termine di 60 giorni, indipendentemente dall'esito della risposta. Stando al caso *de quo*, avendo la società



spedito il ricorso il 23 dicembre 2013, ha agito in modo corretto con la conseguenza che il ricorso non è fuori termine, ma tempestivo. La richiesta dell'ufficio viene rigettata.

Sul problema del contraddittorio

Il comportamento dell'ufficio non è da censurare in quanto l'attività accertativa della guardia di finanza e dell'ufficio finanziario ha natura di attività di tipo amministrativo, tanto che, pur dovendo svolgersi nel rispetto di determinate cautele per evitare violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, tale attività può anche non essere retta dal contraddittorio. Il contribuente, anche dopo la notifica dell'avviso di accertamento può, con la richiesta di alcuni istituti, fra cui quello della proposta di adesione, *far sentire la propria voce*.

Nel merito

Nel contesto del merito, le doglianze della società devono essere accolte alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni. La posta in gioco è data dagli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca accesa su immobili destinati a locazione. La divergenza fra l'interpretazione dell'ufficio e il comportamento della società, sta nel fatto che secondo l'ufficio, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati a locazione, sono integralmente deducibili, contrariamente al comportamento della società, nel caso in cui gli stessi sono stati sostenuti da società che risultano classificate "immobiliari di pura gestione".

A giudizio dell'ufficio, l'odierna ricorrente non poteva dedurre gli interessi passivi come "gestione attiva" in quanto offriva al conduttore, oltre all'immobile una serie di servizi integrati (pulizie, ricerca tenants, vigilanza, l'utilizzo di licenze commerciali, ecc.) tali per cui non si parlava più di contratto di locazione puro e semplice, ma di un qualcosa che andava oltre. Tale circostanza segnalava il fatto che la società oggetto dell'attuale contenzioso, e locatore del contratto, non poteva essere qualificata come "immobiliare di gestione".

Rileva questo Giudice di prime cure che l'art. 1, comma 33 della legge finanziaria 2008 ha modificato il regime fiscale relativo alla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; pertanto, da un lato sono stati abrogati gli artt. 97 e 98 del D.P.R. 917/86, rispettivamente relativi al pro-rata patrimoniale e alla "thin capitalization" e, dall'altro lato, è stato riformulato il disposto di cui all'art. 96, del decreto presidenziale sopra citato, introducendo, per le società diverse da quelle "finanziarie" (e fatte salve le specifiche esclusioni previste dallo stesso art. 96, citato), una disciplina di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati correlata, in primo luogo, agli interessi



attivi e ai proventi assimilati e, in secondo luogo, al risultato operativo lordo della gestione caratteristica della società finanziata. Infatti, la nuova disciplina contenuta nell'art. 96 prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli portati ad incremento del costo dei beni, sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione della voce 10, lettere a) e b) (ossia ammortamenti di beni materiali e immateriali), nonché dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci del conto economico corrispondenti. La residua quota di interessi, considerata indeducibile, può essere dedotta nei successivi, senza limite di tempo, sempre nei limiti del 30%. L'interpretazione data dall'ufficio riguarda il fatto che gli interessi passivi sarebbero deducibili solo su finanziamenti garantiti da ipoteca contratti sugli stessi immobili per il loro acquisto o costruzione. Il pensiero poi dell'ufficio si è allargato e ciò troverebbe applicazione a prescindere dalla tipologia degli immobili acquistati (abitativi o strumentali) purché gli immobili siano destinati alla locazione e ciò andrebbe a riguardare solo le società rientranti nell'ambito di quelle qualificabili come "immobiliari di gestione". L'amministrazione finanziaria ha ritenuto far riferimento all'art. 87 D.P.R. 917/86 e ai chiarimenti forniti, a tale riguardo, dalla risoluzione 9 novembre 2007, n. 323/E, dove sono considerate società immobiliari di gestione quelle il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa. Il comportamento dell'ufficio, che fa anche riferimento alla circolare n. 37/E 2009 e che quindi considera deducibili gli interessi in capo alle società che si qualificano "immobiliari di gestione", non è condiviso da questo Giudice di primo grado. Secondo quest'ultimo, l'interpretazione dell'ufficio è restrittiva in quanto va a penalizzare le società operanti nel settore immobiliare, e ciò sarebbe contrario alla *ratio* della norma che andrebbe a gravare il comparto immobiliare. Nel caso *de quo*, anche se la prestazione comprende, oltre all'affitto, più servizi per lo svolgimento delle attività nei singoli negozi (come ampiamente illustrato nella parte descrittiva della sentenza) non fa venir meno la possibilità di detrarre gli interessi passivi. In buona sostanza, nel caso in esame i servizi aggiuntivi non sono così rilevanti da far mutare la sostanza giuridica del contratto di locazione commerciale e non sono di rilevanza tale, sia sotto il profilo "qualitativo e quantitativo" da trasformare il contratto di locazione in contratto di "servizi integrati". Dal punto di vista quantitativo, tali ricavi che sono relativi alla gestione del complesso immobiliare sono



assolutamente marginali se confrontati con l'ammontare dei canoni di locazione percepiti. Tali servizi non sono in alcun modo di "significativa entità" da sconvolgere il valore della locazione vera e propria. Tenuto conto di quanto sopra, e della documentazione prodotta, ritiene questo Consesso giudicante che l'interpretazione posta a base dell'avviso di accertamento, tenuto conto della scarsa rilevanza dei ricavi delle attività "aggiuntive" rispetto a quelle derivanti dalla locazione vera e propria, deve essere rettificata *in toto*.

Non rimane a questo Giudice che accogliere i ricorsi riuniti e annullare gli avvisi di accertamento dell'ufficio. Tenuto conto delle peculiarità del caso, le spese di giudizio trovano piena e totale compensazione fra le parti stesse.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano, 27 gennaio 2015

Il Giudice Tributario rel. est.
dr. Guido Chianetti

Il Presidente
dr.ssa Gabriella Maria D'Orsi

